

TAR Sardegna - Sentenza 18/07/2002 n. 892

legge 109/94 Articoli 8 - Codici 8.1

E' illegittimo il decreto del Presidente della Regione Sardegna 9 marzo 2001, n. 1/L, in parte aggiornato con il decreto dell'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici 17 ottobre 2001, n. 30, con il quale è stato approvato il regolamento per la qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti pubblici ammessi a finanziamento della Regione Sardegna e che comunque si eseguono nel territorio della Regione, nella parte in cui, in contrasto con il sistema unico di qualificazione delle imprese previsto in sede nazionale, individua un proprio sistema di qualificazione delle imprese, che rende solo facoltativo il ricorso alle società organismi d'attestazione, previste dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m..La regolamentazione dei sistemi di partecipazione alle gare ed aggiudicazione dei pubblici contratti attiene alla materia della tutela della concorrenza, che l'art. 117, secondo comma lett. e), della Costituzione, nel nuovo testo a seguito delle modifiche introdotte con L. cost. n. 3/2001, attribuisce allo Stato. In questo quadro, il sistema di qualificazione delle imprese tramite S.O.A. non può essere ritenuto norma di dettaglio e non può essere disciplinato in maniera difforme da parte delle Regioni.